

TEXAS INSTRUMENTS ITALIA S.R.L. ("TI")  
Termini e Condizioni Generali di Acquisto ("Condizioni Generali di Acquisto")

## 1. Oggetto

1.1 Le presenti **Condizioni Generali di Acquisto** si applicano a qualsiasi fornitura di beni e servizi (le "**Forniture**") a beneficio di **TI** con riferimento alle quali **TI** emette ordini d'acquisto (gli "**Ordini d'Acquisto**").

1.2 Qualora un venditore (il "**Venditore**") proponga le proprie condizioni contrattuali, queste ultime non saranno vincolanti per **TI**, a meno che non vengano accettate espressamente per iscritto da un rappresentante autorizzato di **TI**. L'accettazione e/o il pagamento di **Forniture** da parte di **TI** non rappresenterà una accettazione da parte di **TI** delle condizioni contrattuali proposte dal **Venditore**, anche nell'ipotesi in cui **TI** sia a conoscenza delle suddette condizioni contrattuali.

1.3 Qualsiasi modifica o aggiunta apportata alle presenti **Condizioni Generali di Acquisto** non sarà vincolante nei confronti di **TI**, a meno che non sia accettata per iscritto da un rappresentante autorizzato di **TI**. Anche la rinuncia alla forma scritta dovrà essere espressa per iscritto.

## 2. Legge Applicabile

La validità e l'interpretazione delle presenti **Condizioni Generali di Acquisto** e di ciascun **Ordine d'Acquisto** sono soggette alla legge italiana ed è esclusa l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato in caso di conflitto di leggi applicabili. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (CISG).

## 3. Foro Competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla validità delle presenti **Condizioni Generali di Acquisto** è soggetta alla competenza esclusiva del tribunale di Milano. Fatto salvo quanto sopra, **TI** potrà agire nei confronti del **Venditore** davanti al tribunale del luogo in cui il **Venditore** ha la propria sede.

## 4. Riservatezza

4.1 Nessuna delle parti potrà, senza il previo consenso scritto dell'altra parte (che non può essere irragionevolmente negato o ritardato), annunciare, pubblicamente o comunicare in qualsiasi altro modo l'esistenza o il contenuto di eventuali **Ordini d'Acquisto**. Nessuna previsione delle presenti **Condizioni Generali di Acquisto** dovrà essere interpretata come cessione al **Venditore** di eventuali diritti (a) relativi a opere su cui **TI** vanta diritti di proprietà intellettuale; (b) di utilizzo di marchi, denominazioni commerciali, segni distintivi, loghi di **TI** su qualsiasi materiale pubblicitario, sito web, presentazione, comunicato stampa o qualsiasi altro materiale promozionale, o su qualsiasi prodotto, servizio o promozione; o (c) di indicare **TI** come cliente di riferimento.

4.2 Qualsiasi informazione che il **Venditore** comunichi a **TI** non sarà considerata riservata e potrà essere acquisita da **TI** senza alcuna limitazione concernente l'uso o la sua comunicazione, a meno che **TI** abbia accettato di ricevere informazioni riservate sulla base di un accordo di riservatezza che definisca gli obblighi di **TI** relativi a tali informazioni.

## 5. Responsabilità

Il **Venditore** manleva **TI**, i suoi dirigenti, dipendenti, agenti, affiliati e cessionari in relazione a tutte le pretese, le azioni, i danni, i costi ed le altre spese (comprese le spese legali) (le "**Pretese**") derivanti o in qualsiasi modo connesse a: (a) **Forniture** eseguite ai sensi delle presenti **Condizioni Generali di Acquisto**; (b) qualsiasi atto o omissione del **Venditore**, dei suoi dipendenti o agenti in relazione all'esecuzione di ciascun **Ordine d'Acquisto**; (c) violazioni da parte del **Venditore**, dei suoi dipendenti o agenti delle leggi e dei regolamenti vigenti durante l'esecuzione di ciascun **Ordine d'Acquisto**; o (d) violazioni da parte del **Venditore**, dei suoi dipendenti o agenti delle presenti **Condizioni Generali di Acquisto**.

## 6. Assicurazione

Il **Venditore** s'impegna a mantenere un'adeguata copertura assicurativa, compresa un'assicurazione relativa alla responsabilità da prodotto.

## 7. Sistema di Ispezione della Qualità

7.1 **TI** potrà verificare, o incaricare terzi di verificare, la qualità delle **Forniture**, a qualsiasi stadio della produzione, presso le strutture del **Venditore**. Le verifiche possono consistere in valutazioni o monitoraggi delle strutture del **Venditore** e dei suoi sistemi di qualità e/o in controlli alla fonte. Le carenze rilevate durante le suddette verifiche dovranno essere eliminate dal **Venditore** nel minor tempo possibile. Il **Venditore** dovrà fornire tutti gli strumenti e l'assistenza necessaria per la sicurezza e le esigenze del personale impegnato nelle suddette verifiche. Il **Venditore** dovrà inserire previsioni aventi il medesimo effetto in ogni eventuale contratto di subappalto che dovesse stipulare.

7.2 Il **Venditore** dovrà garantire che tutti i processi di produzione adottati siano conformi ai requisiti dei progetti, delle specifiche e delle modifiche ingegneristiche riguardanti il relativo **Ordine d'Acquisto**. Il **Venditore** dovrà adottare e mantenere un sistema di ispezione idoneo a verificare la conformità con tali requisiti. Inoltre, su richiesta di **TI**, il **Venditore** dovrà fornire prove oggettive che il sistema di monitoraggio sia stato implementato ed è funzionante.

## 8. Accettazione delle Consegne e Diritti in Caso di Difetti

8.1 **Ispezione a seguito della Consegna**. **TI** potrà ispezionare a campione le **Forniture** successivamente alla loro consegna. **TI** ha il diritto di rifiutare una intera partita di **Forniture** in caso di difetti rilevati a seguito delle suddette ispezioni.

8.2 **Forniture soggette ad Accettazione**. Sono soggette ad accettazione da parte di **TI**: (a) le **Forniture** che richiedono l'installazione o il montaggio; (b) le **Forniture** relative a beni di nuova fabbricazione o produzione; e (c) i servizi resi. L'accettazione dovrà avvenire per iscritto.

8.3 **Comunicazione dei Difetti**. **TI** comunicherà al **Venditore** qualsiasi difetto delle **Forniture** che risulti apparente a seguito dell'ispezione entro due (2) settimane dalla consegna o, nei casi di cui all'articolo 8.2, dalla dichiarazione di accettazione. **TI** comunicherà al **Venditore** qualsiasi difetto occulto delle **Forniture** entro due (2) settimane dalla sua scoperta.

8.4 **Qualità delle Forniture**. Le **Forniture** consegnate dovranno funzionare correttamente e non presentare difetti relativi ai materiali e vizi concernenti la titolarità delle stesse. Le **Forniture** dovranno essere conformi alle specifiche, alle caratteristiche, ai disegni e agli altri requisiti forniti da **TI** o indicati nel relativo **Ordine d'Acquisto**. Il **Venditore** metterà a disposizione di **TI** i dati relativi al controllo del processo di fabbricazione e i resoconti delle ispezioni e dei test relativi alle **Forniture** ed alle loro componenti, affinché **TI**, o i suoi rappresentanti autorizzati, possano verificare la conformità delle **Forniture** ai requisiti ed ai progetti sopra richiamati. L'approvazione da parte di **TI** dei disegni forniti dal **Venditore** non libererà quest'ultimo dagli obblighi di cui al presente articolo 8.4.

8.5 **Rimedi**. In caso di difetti, **TI** avrà il diritto di chiedere, a propria discrezione, che il **Venditore** sostituisca gratuitamente la **Fornitura** difettosa o riduca il relativo prezzo in misura adeguata all'entità del difetto; in alternativa **TI** potrà risolvere il relativo **Ordine d'Acquisto**. Qualsiasi riparazione o sostituzione dovrà essere effettuata entro un termine ragionevole e senza inconvenienti per **TI**.

8.6 **Disagi e Riparazioni Urgenti**. Nel caso in cui le **Forniture** siano consegnate in ritardo e qualora una riparazione immediata sia di particolare rilevanza per **TI**, **TI** avrà il diritto, senza la necessità di alcuna previa comunicazione, di riparare le **Forniture** difettose o di fare in modo che le **Forniture** difettose siano riparate, a spese del **Venditore**.

8.7 **Termine di Durata della Garanzia**. La garanzia di cui al presente articolo 8 fornita dal **Venditore** avrà una durata di tre (3) anni dall'accettazione della **Fornitura**, nei casi di cui all'articolo 8.2, e di tre (3) anni dalla consegna della **Fornitura** in tutti gli altri casi. Durante il periodo di garanzia sopra richiamato, **TI** avrà il diritto esercitare i propri diritti in caso di difetti delle **Forniture** in conformità con i termini del presente articolo 8.

## 9. Titolarità di TI

9.1 Il **Venditore** cede a **TI** la piena e libera titolarità di tutti i diritti sui beni, i disegni, i chip (*d/ies*), i modelli, gli strumenti, i materiali oggetto di diritti di proprietà intellettuale e gli altri oggetti pagati da **TI**.

9.2 Qualsiasi materiale, attrezzatura, disegno, chip (*d/ies*), modello o altro oggetto eventualmente fornito da **TI** al **Venditore** (i "**Contributi**") resta di proprietà di **TI**. Il **Venditore** dovrà conservare i **Contributi** in buone condizioni, fatto salvo il normale uso e dovrà restituirli quando il relativo **Ordine d'Acquisto** sia stato eseguito o risolto, o in qualsiasi altro momento su richiesta di **TI**. Senza il previo consenso scritto di **TI**, il **Venditore** non utilizzerà i **Contributi**, o qualsiasi disegno, chip (*d/ies*), modello, strumento o qualsiasi altro oggetto realizzato per essere utilizzato da, o consegnato a, **TI**, o per essere utilizzato nell'ambito delle attività connesse allo svolgimento di forniture a beneficio di **TI**, per finalità diverse dall'esecuzione di **Forniture** a beneficio di **TI**. Ogni rischio di danni riguardanti i **Contributi** sarà a carico del **Venditore** dal momento della loro spedizione al **Venditore** fino al momento in cui saranno riconsegnati e ricevuti nuovamente da **TI**. I **Contributi** dovranno essere custoditi separatamente dal **Venditore** e contrassegnati come di proprietà di **TI**.

## 10. Diritti Sulle Opere dell'Ingegno

10.1 Nell'esecuzione degli **Ordini d'Acquisto**, il **Venditore** potrà realizzare invenzioni, migliorie, idee, in forma tangibile o intangibile, materiali scritti, documenti, banche dati, progetti, dischi, cassette, programmi, software, file e altro materiale (collettivamente definiti "**Opere dell'Ingegno**"). Tutti i diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti d'autore e i diritti relativi a brevetti, marchi, disegni, banche dati, know-how, segreti industriali e altre informazioni riservate, registrati o meno, e qualsiasi applicazione dei suddetti (collettivamente definiti i "**Diritti di Proprietà Intellettuale**") relativi alle **Opere dell'Ingegno**, sono di esclusiva proprietà di **TI** dalla data della loro costituzione. Il **Venditore** dovrà cedere i suddetti **Diritti di Proprietà Intellettuale** a **TI** o, ove tale cessione non fosse possibile, attribuire a **TI** una licenza esclusiva, gratuita, liberamente trasferibile, sub-licenziabile, perpetua, irrevocabile, operante in tutto il mondo, di utilizzo e di sfruttamento dei suddetti **Diritti di Proprietà Intellettuale**. Il corrispettivo per la cessione o la licenza si intenderà compreso nel corrispettivo concordato con il relativo **Ordine d'Acquisto** e nessun altro importo sarà dovuto al **Venditore** da parte di **TI**, delle società alla stessa affiliate, dei loro dipendenti, dirigenti e di qualsiasi terzo in relazione ai sopra richiamati **Diritti di Proprietà Intellettuale**. Resta inteso che le **Opere dell'Ingegno** sono da considerarsi informazioni riservate e non dovranno essere comunicate a terzi o utilizzate dal **Venditore** o da terzi senza il preventivo consenso scritto di **TI**.

10.2 Il **Venditore** e i suoi licenziari conservano ogni preesistente **Diritto di Proprietà Intellettuale**, tangibile o intangibile, e sviluppato, acquisito o realizzato dal **Venditore** prima dell'emissione del relativo **Ordine d'Acquisto** (collettivamente i "**Diritti Preesistenti**"). Nel caso in cui i **Diritti Preesistenti** del **Venditore** siano incorporati o siano parte integrante di una **Fornitura** eseguita a favore di **TI** sulla base di un **Ordine d'Acquisto**, il **Venditore** concederà a **TI** una licenza a tempo indeterminato, operante in tutto il mondo, non esclusiva, trasferibile (con il diritto di concederla in sub-licenza) di realizzare, richiedere a terzi di realizzare, utilizzare, riprodurre, modificare, distribuire e mostrare al pubblico i suddetti **Diritti Preesistenti**. Il corrispettivo per la suddetta licenza si intenderà compreso nel corrispettivo concordato con il relativo **Ordine d'Acquisto**. Il **Venditore** dovrà comunicare anticipatamente a **TI** che un **Diritto Preesistente** sarà incorporato o costituirà parte integrante di una **Fornitura**.

10.3 Prima dell'inizio di ogni attività in relazione ad un **Ordine d'Acquisto** da parte dei dipendenti o di terzi operanti per conto del **Venditore**, il **Venditore** dovrà stipulare con i suddetti dipendenti o terzi gli accordi necessari affinché tutti i **Diritti di Proprietà Intellettuale** realizzati dai dipendenti o dai terzi siano di titolarità del **Venditore**. Il **Venditore** diventerà proprietario di tutte le invenzioni dei dipendenti relative a o contenute in qualsiasi Prodotto e indennizzerà tali dipendenti in conformità alle leggi applicabili.

## 11. Responsabilità per Violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Terzi

11.1 Il **Venditore** terrà indenne, a proprie spese, **TI**, le società alla stessa affiliate, i loro dirigenti, agenti, dipendenti e clienti (diretti e indiretti) da tutte le **Pretese** relative alla violazione dei **Diritti di Proprietà di Terzi** derivanti dall'acquisto, dall'uso o dalla vendita delle **Forniture** e/o dei **Prodotti**. Il **Venditore** non sarà obbligato a difendere e non sarà responsabile per i costi e i danni derivanti dalle **Pretese** qualora siano dovute (a) alla conformità del **Venditore** ai progetti forniti da **TI** o (b) ad una modifica delle **Forniture** apportata da **TI** che non sia stata autorizzata dal **Venditore**.

11.2 Salvo quanto previsto dall'articolo 11.1, se una **Fornitura** è oggetto di una **Pretesa** o a giudizio di **TI** è probabile che lo divenga, il **Venditore** sarà obbligato a fare in modo, a proprie spese, che **TI** abbia il diritto di continuare a utilizzare le **Forniture**. Qualora il **Venditore** non sia in grado di garantire tale diritto, il **Venditore** sarà obbligato, a propria discrezione, a modificare le **Forniture** in modo che non violino i diritti di terzi, pur mantenendo funzionalità equivalenti, oppure a sostituire le **Forniture** con altre aventi funzionalità equivalenti che non ledano i diritti di terzi.

## 12. Modifiche

12.1 **TI** ha il diritto di modificare, di tanto in tanto, i disegni, le specifiche o le istruzioni relative alle attività oggetto di ciascun **Ordine d'Acquisto**. In tale ipotesi, il **Venditore** dovrà conformarsi con le comunicazioni di modifica. Se tali modifiche comportano un aumento o una diminuzione nei costi che il **Venditore** dovrà sostenere o nei tempi di esecuzione, il **Venditore** dovrà comunicare per iscritto a **TI** la propria richiesta di modifica del prezzo o dei tempi di consegna entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della sopra menzionata comunicazione di modifica. Le parti negozieranno in buona fede le modifiche da apportare ai prezzi e ai tempi di esecuzione. Ciascuna modifica dei prezzi e dei tempi di esecuzione dovrà essere concordata per iscritto dai rappresentanti autorizzati delle parti.

12.2 Il **Venditore** non potrà apportare modifiche al processo di fabbricazione, ai materiali, ai test, alla configurazione o ad altri elementi idonei ad alterare la forma, le caratteristiche o la funzione delle **Forniture** e non potrà apportare modifiche alle specifiche o alle caratteristiche, senza il previo consenso scritto di **TI**.

## 13. Recesso

13.1 **TI** ha il diritto, senza che ne derivi alcuna responsabilità nei confronti del **Venditore**, di recedere dagli **Ordini d'Acquisto** tramite l'invio di una comunicazione scritta con due (2) mesi di preavviso, nel caso in cui sia previsto che la consegna delle **Forniture** debba avvenire più di tre (3) mesi dopo la data dell'**Ordine d'Acquisto**.

13.2 **TI** ha il diritto di recedere, senza fornire alcuna giustificazione, da qualsiasi **Ordine d'Acquisto** in tutto o in parte in qualsiasi momento mediante l'invio al **Venditore** di una comunicazione scritta. Tale comunicazione dovrà indicare la data dalla quale lo stesso sarà efficace e il **Venditore**, dalla ricezione di tale comunicazione, dovrà conformarsi alle indicazioni impartite da **TI** in merito all'interruzione delle attività e all'esecuzione di ulteriori ordini o subappalti.

13.3 Entro tre (3) mesi dall'invio della comunicazione relativa al recesso di cui all'articolo 13.2, le parti negozieranno in buona fede l'importo dell'eventuale rimborso che **TI** dovrà corrispondere al **Venditore** per l'attività eseguita prima dell'invio della comunicazione di recesso da parte di **TI** e/o l'ammontare degli importi anticipati che il **Venditore** dovrà rimborsare a **TI** con riferimento ad attività non eseguite. Il **Venditore** dovrà ridurre il più possibile l'entità delle proprie richieste. In particolare, il **Venditore** dovrà riutilizzare le materie prime e il materiale utilizzato per eseguire gli **Ordini d'Acquisto** oggetto della comunicazione di recesso per altre finalità e impiegare i propri dipendenti per eseguire ordini di altri clienti.

## 14. Responsabilità

14.1 Il **Venditore** sarà responsabile in conformità con quanto previsto dalla legge.

14.2 Qualora **TI** fosse considerata responsabile per danni derivanti da responsabilità da prodotto o ambientale o per la violazione di leggi o di regolamenti o codici di condotta relativi alla sicurezza, il **Venditore** dovrà tenere indenne **TI** da tali pretese nei limiti in cui il **Venditore** sia responsabile per tali danni.

14.3 Il **Venditore** terrà indenne **TI** per tutti i costi derivanti dal ritiro dal mercato di prodotti che, a giudizio di **TI**, sia dovuto a difetti delle **Forniture**. Per quanto possibile, **TI** informerà il **Venditore** circa il contenuto e la portata di un ritiro programmato dal mercato e darà al **Venditore** l'opportunità di presentare osservazioni in merito.

## 15. Prezzi

15.1 I prezzi saranno quelli indicati nel relativo **Ordine d'Acquisto**. Qualora il **Venditore** apporti una diminuzione generalizzata al prezzo delle apparecchiature e/o dei materiali simili a quelli indicati in un **Ordine d'Acquisto**, dovrà essere automaticamente applicata una corrispondente riduzione di prezzo anche agli oggetti indicati in tale **Ordine d'Acquisto**.

15.2 Nessun ulteriore importo di alcun genere, compresi gli importi per gli imballaggi o le confezioni, sarà dovuto se non specificamente approvato da **TI** per iscritto. I prezzi basati sul peso dei materiali, ove applicabili, si riferiscono al loro peso netto.

## 16. Termini di Pagamento

16.1 Le fatture saranno pagate entro il termine specificato nel relativo **Ordine d'Acquisto**. I termini di pagamento cominciano a decorrere dal momento in cui **TI** riceve la relativa fattura. Le fatture potranno essere emesse esclusivamente dopo la consegna delle **Forniture**. Le fatture dovranno indicare un valido numero di **Ordine d'Acquisto** corrispondente al relativo **Ordine d'Acquisto**. L'indicazione da parte del **Venditore** degli estremi bancari sui quali il pagamento dovrà essere effettuato agevolerà l'effettuazione del pagamento.

## 17. Imposte

Fatta salva l'imposta sul Valore Aggiunto ("IVA") eventualmente applicabile al momento della consegna, il **Venditore** è responsabile del pagamento di tutte le tasse e le imposte previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili in connessione con gli **Ordini d'Acquisto**. Ogni pagamento effettuato da **TI** in relazione ad un **Ordine d'Acquisto** è soggetto ad eventuali deduzioni, trattenute o detrazioni di imposte previste dalle leggi applicabili, e il **Venditore** a **TI** dietro richiesta la documentazione fiscale necessaria a prevenire o limitare tale deduzione, ritenuta alla fonte o compensazione fiscale. Ogni fattura dovrà riportare il numero di Partita IVA del **Venditore**.

## 18. Consegna

18.1 La consegna sarà effettuata secondo i termini Incoterm specificati nel relativo **Ordine d'Acquisto**. Nel caso in cui non sia specificato nell'**Ordine d'Acquisto** alcun Incoterm, sarà applicato l'Incoterm DDP (Incoterms 2010). Il termine di consegna è da considerarsi essenziale. Il **Venditore** dovrà comunicare a **TI** i possibili ritardi nella consegna appena ne venga a conoscenza.

18.2 La ritardata consegna non comporta l'automatica risoluzione del contratto, ma rappresenta in ogni caso un grave inadempimento contrattuale e, in aggiunta a qualsiasi altro diritto previsto dalle presenti **Condizioni Generali di Acquisto** o dalla legge a favore di **TI**, **TI** potrà risolvere il relativo **Ordine d'Acquisto** senza che da ciò derivi alcuna responsabilità a carico di **TI**, nel caso in cui appare evidente che la data di consegna indicata da **TI** non sarà rispettata.

18.3 **TI** ha il diritto di rifiutare le **Forniture** consegnate in ritardo e di restituire al **Venditore** a spese di quest'ultimo.

18.4 Il **Venditore** non dovrà assumere impegni relativi al materiale o alla produzione in misura eccedente o in anticipo rispetto a quanto necessario per soddisfare le date di consegna stabilite da **TI**. E' responsabilità del **Venditore** rispettare i termini di consegna fissati da **TI**, ma il **Venditore** non dovrà consegnare le **Forniture** prima della data di consegna prevista. **TI** potrà restituire al **Venditore**, a spese di quest'ultimo, le **Forniture** consegnate a **TI** in anticipo rispetto ai termini di consegna.

18.5 **TI** potrà modificare i termini di consegna delle **Forniture** non ancora consegnate richiedendone una consegna entro i successivi novanta (90) giorni dalla data di consegna inizialmente definita, senza che da ciò derivi alcuna responsabilità nei confronti del **Venditore**.

## 19. Eventi Imprevedibili

19.1 **Forza Maggiore**. Qualora, malgrado gli sforzi del **Venditore**, quest'ultimo non sia in grado di effettuare la consegna, oppure **TI** non sia in grado di ricevere le **Forniture** a causa di leggi o provvedimenti governativi, incendi, scioperi, incidenti, disastri naturali o altre cause imprevedibili non evitabili dalla parte nei cui confronti si verificano (la "**Parte Coinvolta**"), l'obbligo di ricevere o di consegnare è sospeso per la durata ragionevole di tale evento. La **Parte Coinvolta** dovrà (a) comunicare all'altra parte immediatamente, e in ogni caso al più presto possibile, in modo dettagliato la situazione iniziale, (b) inviare all'altra parte un resoconto dettagliato circa l'evolvere della situazione indicando le attività che sta compiendo per porre rimedio alla stessa e (c) sfruttare tutte le ragionevoli e disponibili risorse per ridurre gli effetti negativi del ritardo. Qualora il suddetto evento dovesse persistere per più di quarantacinque (45) giorni, l'altra parte avrà il diritto di risolvere il relativo **Ordine d'Acquisto** senza che da ciò ne derivi alcuna responsabilità.

19.2 Il **Venditore** non è liberato dai propri obblighi ai sensi dell'articolo 19.1 qualora la situazione sia ragionevolmente prevedibile (compresi, ad esempio, ritardi o consegne insufficienti da altri fornitori, ricambi nel personale, controversie sindacali o scioperi che coinvolgano il personale del **Venditore**, modifiche delle attrezzature o del software di terzi).

## 20. Consegne in Eccedenza

Il **Venditore** dovrà consegnare solo il quantitativo specificato nel relativo **Ordine d'Acquisto**. **TI** si riserva il diritto di restituire, a spese del **Venditore**, qualsiasi **Fornitura** in eccedenza.

## 21. Istruzioni di imballaggio e di Carico

Il **Venditore** deve assicurarsi che i canchi di **Forniture** spediti siano imballati correttamente e ben contrassegnati secondo le specifiche fornite da **TI** e/o secondo le norme applicabili in relazione alle spedizioni. Le spedizioni dovranno essere effettuate in conformità con le istruzioni impartite da **TI**.

## 22. Esportazioni

22.1 Il **Venditore** è consapevole che tutti i prodotti, i servizi, i dettagli tecnici oggetto di diritti di proprietà e le informazioni, o qualsiasi altro materiale fornito al **Venditore** da **TI** o in altro modo ottenuto dal **Venditore** da **TI** in base ad un **Ordine d'Acquisto** potranno essere soggetti, tra gli altri, alle leggi sulle esportazioni americane, italiane o europee. A meno che non sia stata conseguita una previa autorizzazione dalle competenti autorità, né il **Venditore** né le sue controllate dovranno esportare, ri-esportare, trasferire o distribuire, direttamente o indirettamente, qualsiasi oggetto, comprese le **Forniture** e qualsiasi prodotto, attrezzatura, software (o prodotti derivanti da essi), tecnologia (o prodotti derivanti da essa), dati o informazioni tecniche (scritte e non) fornite al **Venditore** da **TI** compresi i **Contributi** (il "**Materiale di TI**"), verso qualsiasi destinazione, Paese o persona con riferimento al quale l'esportazione, la ri-esportazione, il trasferimento o la distribuzione di tali oggetti è vietata dalle leggi o dai regolamenti sulle esportazioni applicabili. Fatto salvo quanto previsto in precedenza, il **Venditore** dovrà controllare la comunicazione del, e l'accesso al, **Materiale di TI** secondo le leggi e i regolamenti sulle esportazioni applicabili.

22.2 Nel caso in cui, ai sensi delle presenti **Condizioni Generali di Acquisto**, il **Venditore** fornisca qualsiasi **Materiale di TI** o **Fornitura** a terzi autorizzati da **TI** alla ricezione di tali oggetti, quali, ad esempio, le società parte di un subappalto con il **Venditore** autorizzate da **TI**, il **Venditore** dovrà comunicare ai suddetti terzi il loro obbligo di conformarsi con tali leggi e regolamenti. Il **Venditore** sarà responsabile per il conseguimento di qualsiasi autorizzazione concernente l'esportazione, la ri-esportazione o qualsiasi altra autorizzazione richiesta per l'esportazione o la ri-esportazione del **Materiale di TI** o delle **Forniture**.

22.3 Il **Venditore** non predisporrà o sottoscriverà alcuna documentazione concernente l'esportazione o l'importazione né sottoscriverà alcuna certificazione o dichiarazione per conto di **TI** in relazione all'importazione, all'esportazione o alla ri-esportazione di qualsiasi **Materiale di TI** o delle **Forniture** a meno che non sia specificamente autorizzato da un dipendente di **TI** incaricato a tal fine per iscritto da **TI**. Ciascuna parte dovrà ottenere, a proprie spese, le autorizzazioni e i documenti relativi all'importazione ed all'esportazione necessari a ciascuna parte per adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'**Ordine d'Acquisto**. Qualora le autorizzazioni non possano essere conseguite troverà applicazione l'articolo 19.

## 23. Sicurezza

Il **Venditore** si conformerà ai requisiti di sicurezza di **TI** nell'esecuzione della **Fornitura** e, su richiesta di **TI**, comunicherà alla stessa le informazioni circa la sicurezza del processo di fornitura, incluse le

informazioni relative all'applicazione da parte del **Venditore** dell'iniziativa US Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) e del programma dell'Unione Europea Authorized Economic Operator (AEO), compreso il numero di conto C-TPAT e il numero di certificato AEO del **Venditore**, a seconda dei casi. Qualora **TI** lo richieda, il **Venditore** eseguirà le consegne delle **Forniture** utilizzando esclusivamente i trasportatori autorizzati da **TI**.

## 24. Subappaltatori

Il **Venditore** non può subappaltare alcuna parte dell'attività che debba essere eseguita ai sensi di qualsiasi **Ordine d'Acquisto** senza il previo consenso scritto di **TI**.

## 25. Cambio di Controllo del Venditore

Il **Venditore** informerà immediatamente per iscritto **TI** nel caso in cui la propria società sia acquisita o sia oggetto di una fusione con un'altra società oppure qualora la quota di maggioranza o di controllo del **Venditore** sia ceduta a un'altra società.

## 26. Sostanze che Danneggiano lo Strato d'Ozono

Salvo che **TI** abbia autorizzato per iscritto il **Venditore** prima della consegna, quest'ultimo non potrà utilizzare o introdurre sostanze di Classe I idonee a danneggiare lo strato d'ozono nell'atmosfera o introdurre sostanze di Classe II idonee a danneggiare lo strato d'ozono nell'atmosfera (come definite nel 40 CFR 82.104) o introdurre o usare sostanze idonee a danneggiare lo strato d'ozono nell'atmosfera come definite dal Regolamento (CE) 1005/2009 e/o altre leggi europee e/o leggi simili, a seconda dei casi (*ozone depleting substance* congiuntamente "**ODS**") in qualsiasi **Fornitura** o parte della stessa. Qualora **TI** abbia accettato una **Fornitura** contenente o realizzata utilizzando ODS, il **Venditore** dovrà etichettare la **Fornitura** con un avviso o dovrà in altro modo avvisare **TI** circa l'utilizzo di tali sostanze in conformità con il 40 CFR 82, Subpart E, o dovrà etichettare la **Fornitura** ai sensi del Regolamento (CE) 1005/2009 e/o altre normative europee e/o leggi locali di simile natura (ove applicabili). Qualora il **Venditore**, ove consentito dalle menzionate norme, decida di avvisare **TI** mediante un sistema diverso dall'etichettatura o da una comunicazione di accompagnamento della spedizione, una copia di tale avviso dovrà essere inviato a **TI** prima della consegna.

## 27. Specifiche TI sui Materiali, REACH

27.1 Il **Venditore** deve conformarsi con le Controlled Chemicals and Materials Specifications di **TI**, numero 6453792, aggiornate di volta in volta e consultabili al seguente indirizzo: <http://wpl.ext.ti.com>.

27.2 Il **Venditore** deve (a) conformarsi al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e/o alle altre normative europee e/o leggi locali simili; (b) assicurarsi che tutte le registrazioni necessarie ai sensi delle predette norme siano effettuate; e (c) fornire a **TI** tutte le informazioni e i dati, comprese le schede di sicurezza, richiesti dalla summenzionata normativa o da **TI** per adempiere agli obblighi derivanti da tale normativa.

## 28. Comportamento Etico

Il **Venditore** effettuerà le **Forniture** in conformità con i più alti standard etici. **TI** non intratterrà relazioni commerciali con entità o persone che la stessa **TI** ritenga siano coinvolte in pratiche non etiche. **TI** esige che i propri fornitori rispettino tale policy e non siano coinvolti in nessuna attività che risulti o possa risultare in conflitto di interessi, mettere in difficoltà **TI**, o ledere la reputazione di **TI**. Il **Venditore** si impegna ad agire: (a) con trasparenza e accuratezza nella tenuta dei libri sociali e (b) in conformità alla legge e con integrità nella trattazione di informazioni concorrenziali, informazioni proprietarie e sui diritti di proprietà intellettuale. Il **Venditore** non dovrà essere coinvolto in pratiche di corruzione, o nel pagamento o percepimento di tangenti o di somme illegali a soggetti pubblici o privati.

## 29. Minerali Provenienti da Zone di Conflitto

29.1 Il **Venditore** deve fornire a **TI**, tempestivamente e con le modalità ragionevolmente richieste da **TI**, le informazioni necessarie per assistere **TI** nell'adempimento dei propri obblighi o nel rispondere alle richieste di soggetti terzi con riferimento a minerali provenienti da zone di conflitto, come l'oro, tungsteno, stagno e tantalio e derivati ("**Minerali da Zone di Conflitto**") come definiti nell'articolo 1502 della legge Dodd-Frank Wall Street Reform e dal Consumer Protection Act e relativi regolamenti di attuazione, come di volta in volta modificati, o altre norme statunitensi, europee e/o locali simili, a seconda dei casi (congiuntamente, le "**Norme su Minerali da Zone di Conflitto**"). Quanto sopra include, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fornire a **TI** le informazioni relative alle procedure utilizzate dal **Venditore** per determinare la provenienza di eventuali Minerali da Zone di Conflitto forniti a **TI** o utilizzati nelle **Forniture** consegnate a **TI**.

29.2 Il **Venditore** accetta inoltre di conformarsi, nella misura in cui siano applicabili al **Venditore**, alle Norme su Minerali da Zone di Conflitto e alla politica di **TI** applicabile con riferimento ai Minerali da Zone di Conflitto e consultabili al seguente indirizzo: <http://wpl.ext.ti.com>. Il **Venditore** adatterà politiche e sistemi con lo scopo di procurarsi detti minerali da fonti che siano state verificate da soggetti terzi come non provenienti da zone di conflitto.

## 30. Antidiscriminazione e Trattamento dei Dipendenti

30.1 Il **Venditore** assumerà i propri dipendenti sulla base delle loro competenze e non sulla base delle loro caratteristiche o opinioni personali.

30.2 Il **Venditore** assicura che i prodotti (inclusi i componenti) non verranno prodotti, fabbricati, o assemblati utilizzando lavoro forzato, lavoro coatto, inclusa il ripagamento di debiti, o utilizzando il lavoro minorile in violazione della Convenzioni sull'Età Minima (OIL-C138) o della Convenzione sulle Forme Peggiori di Lavoro Minorile (OIL-C182). Il **Venditore** non obbligherà i propri dipendenti a rimanere impiegati contrariamente alla loro volontà. Qualora il **Venditore** offra servizi di ristorazione e alloggio, assicura di mantenere gli stessi in condizioni sicure e igieniche.

30.3 Il **Venditore** adopererà ambienti lavorativi sicuri e sani, con una gestione degli orari straordinari in modo da non creare condizioni lavorative disumane. Il **Venditore** rispetterà le retribuzioni minime garantite dalla legge. Il **Venditore** assicura che tutti i propri dipendenti saranno liberi di aderire, o rifiutarsi di aderire, alle associazioni sindacali di loro preferenza, purché legali.

## 31. Protezione dei dati

31.1 **TI** raccoglierà, tratterà e utilizzerà i dati personali del **Venditore** per la gestione e l'amministrazione della relazione commerciale, compresi l'esecuzione degli Ordini di Acquisto e le comunicazioni connesse a qualsiasi Ordine di Acquisto. A seconda dei casi, **TI** potrà trattare i dati personali del **Venditore** per finalità di sicurezza e controllo degli accessi alle strutture di **TI** e per consentirgli l'uso appropriato delle infrastrutture e delle attività di **TI**.

31.2 Ai fini di cui sopra, i dati personali del **Venditore** potranno essere condivisi con altri affiliati di **TI** e / o fornitori di servizi terzi, inclusi soggetti situati in paesi dove non è previsto lo stesso livello di protezione dei dati, come invece è richiesto dall'Unione Europea.

31.3 I soggetti interessati dal trattamento dei dati da parte di **TI** avranno, in conformità alle leggi vigenti, il diritto di accedere, rettificare e richiedere la cancellazione dei propri dati personali e / o, per motivi legittimi, di opporsi alla raccolta, al trattamento o all'uso degli stessi.

## 32. Tenuta della Documentazione e Revisione contabile

32.1 Il **Venditore** dovrà individuare, creare e conservare in maniera dettagliata ed accurata la contabilità ed effettuare tutti i controlli che si rendessero necessari o utili al fine della corretta gestione finanziaria, della corretta tenuta della documentazione e della conformità con il presente **Ordine d'Acquisto**. La documentazione, i libri, la corrispondenza, le istruzioni, i disegni, le ricevute, i contratti, gli ordini di acquisto, i vouchers, i memorandum del **Venditore** e gli altri dati relativi ad ogni **Ordine d'Acquisto** ("**Documentazione**") saranno conservati per un periodo di tre (3) anni successivi all'ultimo pagamento o per l'eventuale periodo più lungo prescritto dalla legge.

32.2 **TI** avrà il diritto di effettuare la revisione contabile di tutta la **Documentazione del Venditore** (in qualsiasi forma essa sia tenuta, sia per iscritto che in formato elettronico o in qualsiasi altro formato) e delle procedure di funzionamento relative ad ogni **Ordine d'Acquisto**. Il **Venditore** consentirà ai revisori esterni di **TI** (e ai revisori interni, con il consenso del **Venditore**) che siano vincolati dal segreto

professionale, di accedere agli uffici del **Venditore** e/o ai siti industriali nonché alla relativa documentazione durante il normale orario di lavoro al fine di verificare la conformità del **Venditore** con le presenti **Condizioni Generali di Acquisto** o le condizioni dell'**Ordine d'Acquisto**. **TI** informerà il **Venditore** della volontà di effettuare la suddetta revisione contabile inviando una comunicazione scritta con ventiquattro (24) di preavviso. Il **Venditore** includerà nei propri contratti con i subappaltatori autorizzati previsioni relative alla revisione contabile che siano conformi alla presente clausola e che consentano a **TI** di effettuare una revisione contabile direttamente presso tali subappaltatori.

**33. Rinuncia**

Il mancato esercizio da parte di **TI** di qualsiasi previsione delle presenti **Condizioni Generali di Acquisto** non costituirà una rinuncia di **TI** a tale previsione né una rinuncia di **TI** a rendere efficace qualsiasi altra previsione.

**34. Validità delle Condizioni Generali di Acquisto**

Qualora una qualsiasi delle previsioni presenti nelle **Condizioni Generali di Acquisto** sia nulla o inefficace, le restanti previsioni rimarranno valide ed efficaci.

Marzo 2016

Soggette a modifiche